

		Sentenza n. 124/2026
	REPUBBLICA ITALIANA	
	In nome del Popolo Italiano	
	LA CORTE DEI CONTI	
	Sezione giurisdizionale per la regione Puglia	
	in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio iscritto al n. 37757 del registro di segreteria, proposto da XX	
	(c.f.: XX), nato a XX (XX) il XX, rappresentato e difeso dall’Avv. Michela	
	Scafetta (c.f. SCFMHL79E55A485U – pec: scafetta@pec.it), ed	
	elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale dei primati	
	Sportivi, 19,	
	CONTRO	
	-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso	
	dall’Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato in Bari, presso	
	l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;	
	- Ministero della Difesa (C.F. 80425650589), in persona del Ministro in	
	carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari	
	(CF 93003250722, bari@mailcert.avvocaturastato.it) , presso i cui uffici in	
	Bari alla via Melo n. 97 ope legis domicilia;	
	VISTO il codice di giustizia contabile;	
	UDITE le parti presenti all’udienza del 26 maggio 2026	
	FATTO	
	Con ricorso depositato in data XX il ricorrente chiedeva l’accertamento del	
	1	

	diritto a percepire la futura pensione privilegiata ordinaria per la patologia	
	“XX”, non riconosciuta dipendente da causa di servizio.	
	Riferiva di essere stato 1° Maresciallo della Marina Militare Italiana,	
	arruolatosi come volontario in data XX nel CEMM (Corpo degli equipaggi	
	militari marittimi) frequentando con successo la Scuola Allievi Sottufficiali	
	di XX come allievo ELT.. elencando, poi, i diversi incarichi svolti nel corso	
	dell’attività militare.	
	Evidenziava che, dal XX il ricorrente cominciava a soffrire di fenomeni	
	algici intensi, consistenti in lombosciatalgie recidivanti e problemi erniari.	
	Pertanto, in data XX presentava domanda per il riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, per l’infermità indicata	
	in epigrafe, ritenuta ascrivibile alla tabella XX dal Dipartimento Militare di	
	Medicina Legale di XX, giusta verbale del XX.	
	Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con il Parere n. XX del XX,	
	tuttavia, riteneva non riconoscersi la causa di servizio ritendendo la patologia	
	sofferta di natura costituzionale e indipendente dal servizio prestato.	
	Seguiva, quindi, il decreto ministeriale negativo.	
	L’infermità veniva, poi, confermata e, dal XX e fino al XX è stato giudicato	
	temporaneamente non idoneo al servizio militare marittimo incondizionato.	
	In data XX, il ricorrente inviava telematicamente istanza all’INPS per il	
	riconoscimento del trattamento privilegiato ordinario che, tuttavia, veniva	
	rifiutato in quanto al momento della domanda non risultava titolare di alcun	
	trattamento pensionistico.	
	Riferisce, poi, di essere stato ritenuto non idoneo al servizio militare	
	incondizionato e collocato in riserva a decorrere dal XX.	

	Ha, quindi, contestato le motivazioni per le quali non è stata ritenuta	
	sussistente la causa di servizio, insistendo per la richiesta di una consulenza	
	tecnica d'ufficio e per l'accoglimento del ricorso con ascrivibilità della	
	patologia sopra indicata alla sesta categoria tabellare.	
	Si è costituita l'INPS eccependo in primo luogo l'inammissibilità della	
	domanda, essendo il ricorrente cessato dal servizio in data XX, quindi	
	successivamente alla presentazione della domanda di pensione privilegiata,	
	difettando, quindi, dell'indispensabile requisito del collocamento a riposo.	
	Nel merito ha evidenziato la correttezza dell'operato degli organi deputati ad	
	emettere i contestati pareri.	
	Il Ministero della Difesa si è costituito con il patrocinio dell'Avvocatura	
	dello Stato che ha eccepito il difetto di giurisdizione, di legittimazione	
	passiva del Ministero, di interesse ad agire del ricorrente, nonché di	
	inammissibilità del ricorso per assenza di previa domanda amministrativa.	
	Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.	
	Con ordinanza n. 35 del 28 aprile 2025 il giudice monocratico, ha conferito a	
	incarico al Collegio medico legale presso la Corte dei conti di fornire parere	
	in ordine ai seguenti quesiti:	
	<i>“1. Indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che</i>	
	<i>riterrà di richiedere e, ove si riterrà opportuno, mediante visita diretta del</i>	
	<i>ricorrente ovvero delegabile, a fronte di documentati impedimenti, a</i>	
	<i>Commissioni medico ospedaliere territoriali ovvero, in subordine, a</i>	
	<i>strutture sanitarie locali del S.S.N, se si possa affermare che la patologia</i>	
	<i>“XX su S1” sia dipendente da causa di servizio, ai fini del riconoscimento</i>	
	<i>del trattamento pensionistico privilegiato richiesto;</i>	
	3	

	<i>2. Specificare la classificazione tabellare delle menomazioni eventualmente riscontrate pertinenti alla pensione privilegiata ordinaria, di cui alle tabelle</i>	
	<i>allegate al d.p.r. n. 915/78, e succ. mod. e int.;"</i>	
	Su richiesta dell'adito organo, con ordinanza del 13 novembre 2025, n.97 si	
	è proceduto a revocare l'incarico al CML della Corte dei conti per affidarlo	
	all'Asl Bari.	
	L'organo medico legale ha depositato la propria relazione in data XX,	
	riconoscendo l'ascrivibilità alla tabella A, XX categoria della patologia	
	oggetto di esame.	
	Alla pubblica udienza del 26 maggio 2026 parte ricorrente, preso atto del	
	parere, ha insistito per l'accoglimento totale del gravame chiedendo il	
	riconoscimento della sesta categoria, tabella A. L'INPS si è riportata agli	
	atti, mentre l'Avvocatura dello Stato non ha presenziato.	
	DIRITTO	
	Alla luce delle richieste formulate dal ricorrente anche all'ultima udienza, il	
	ricorso può trovare parziale accoglimento.	
	Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni formulate dal Ministero della	
	Difesa e dall'INPS.	
	Sul paventato difetto di giurisdizione è sufficiente ricordare che oggetto del	
	<i>petitum</i> è il riconoscimento della causa di servizio ai fini pensionistici,	
	questione pacificamente devoluta a questo Giudice; anche l'eccezione di	
	inammissibilità per difetto della domanda non ha pregio in ragione	
	dell'avvenuta presentazione della stessa in data XX.	
	Ugualmente infondata è, inoltre, l'eccezione relativa alla presentazione della	
	domanda in costanza di servizio alla luce del recente orientamento delle	
	4	

	Sezioni riunite di questa Corte (cfr. Sentenza 17 agosto 2023,	
	n.12/2023/QM).	
	Nel merito, con riferimento alla lamentata patologia sofferta, il richiesto	
	parere ha dettagliatamente ed approfonditamente argomentato, giungendo	
	alle seguenti conclusioni:	
	<i>“...L’attività di servizio, come precedentemente richiamata, ha</i>	
	<i>indubbiamente comportato un sovraccarico biomeccanico cronico in sede</i>	
	<i>osteomuscolare, in particolare a livello XX, poiché caratterizzata da</i>	
	<i>movimentazione manuale di carichi (vettovaglie, derrate alimentari e</i>	
	<i>materiali vari), adozione di posture incongrue protratte, spesso durante</i>	
	<i>l’attività lavorativa a bordo, su superfici tendenzialmente instabili, con</i>	
	<i>necessità di compensi posturali frequenti, se non continui.</i>	
	<i>L’esposizione prolungata al sovraccarico funzionale del rachide</i>	
	<i>rappresenta un noto fattore di rischio professionale, ben idoneo a produrre,</i>	
	<i>quanto meno come fattore concausale efficiente e determinante, la patologia</i>	
	<i>discale.</i>	
	<i>Nella fattispecie in esame, pur in presenza di una fattispecie degenerativa di</i>	
	<i>tipo multifattoriale (processi artrosici, obesità, ecc.) non si può escludere</i>	
	<i>che l’attività lavorativa abbia potuto costituire una concausa determinante</i>	
	<i>ed efficiente nello sviluppo della patologia discale.”.</i>	
	Il Collegio medico legale ha, quindi, ritenuto che <i>“...l’infermità XX (XX) ed</i>	
	<i>(XX) in comorbidità con spondilolistesi di XX su S1 è dipendente da causa di</i>	
	<i>servizio. La predetta infermità deve ascriversi alla categoria XX della</i>	
	<i>tabella A di cui al D.P.R. n.915/78”.</i>	
	Tale motivazione appare a questo giudice supportata da una logica	

	concettuale – scevra da errori di natura medico legale - idonea a	
	rappresentare, in termini di concausalità, la sussistenza della richiesta causa	
	di servizio, in assenza, fra l’altro, di contrarie argomentazioni da parte delle	
	amministrazioni resistenti	
	Non può essere accolta la richiesta formulata nel ricorso introduttivo e	
	confermata all’ultima udienza, di riconoscimento della XX categoria, in	
	assenza di elementi utili a confutare le conclusioni del parere dell’ASL Bari;	
	va ricordato, al riguardo, che l’organo adito, ha preliminarmente predisposto,	
	conformemente alle disposizioni normative, una bozza di relazione che è	
	stata sottoposta alle parti, al fine di proporre eventuali osservazioni che,	
	tuttavia, non sono pervenute dalle parti e, in particolare dal ricorrente che, in	
	quella sede, avrebbe potuto fornire adeguate motivazioni per ritenere non	
	congrua l’ascrizione tabellare individuata nel parere depositato.	
	Alla luce di quanto sopra esposto, quindi il ricorso va parzialmente accolto e,	
	pertanto questo Giudice ritiene che al ricorrente debba essere riconosciuta la	
	pensione privilegiata di categoria XX tabella A dalla data successiva al	
	congedo, essendo presente in atti la relativa domanda, sebbene presentata	
	prima del pensionamento	
	Sui ratei arretrati dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione calcolati	
	tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della	
	Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, sino al soddisfo,	
	Le spese complessive del giudizio, che si pongono a carico della sola INPS,	
	seguono la soccombenza parziale e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in	
	6	

	composizione monocratica, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti	
	per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente	
	pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in	
	motivazione e, per l'effetto, accerta la sussistenza della causa di servizio ai	
	fini della pensione privilegiata per la patologia “XX (XX) ed XX (XX) in XX	
	su SI” con ascrivibilità alla XX categoria della tabella A di cui al	
	D.p.r.915/1978.	
	Condanna la sola INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in	
	complessivi €.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%,	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 03/06/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Depositata in segreteria il 03/06/2026 IL GIUDICE	

